



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 98 – 15 novembre 2020

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI

www.dirittodidifesa.eu

segreteria@dirittodidifesa.eu

[Sez. IV Pen., Ord. di rimessione n. 30858 del 20 ottobre 2020 \(dep. 5 novembre 2020\),
Presidente Izzo, Relatore Ferranti - Udienza: 28 gennaio 2021 - Relatore: Piccialli.](#)

Competenza - Annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Cassazione, della sentenza di secondo grado per mancata rinnovazione in appello di prove dichiarative decisive - Condanna in appello dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - Rinvio.

La Sezione quarta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:
“se, in caso annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prove dichiarative ritenute decisive, della sentenza di secondo grado che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello ovvero dinanzi al giudice penale”.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 17 settembre 2020 – 12 novembre 2020 n. 31811, Pres. Sabeone, Rel. Francolini.](#)

Concorso - Concorso morale nel reato – Irrilevanza della mera passività o connivenza anche se vi è presenza fisica allo svolgimento dei fatti.

La presenza fisica allo svolgimento dei fatti integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale, non assumendo invece univoca rilevanza allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza; perché possa ravvisarsi un concorso morale nel fatto materialmente perpetrato da altri, la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza.

[Sez. III sent. 13 ottobre 2020 – 6 novembre 2020 n. 30930, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.](#)

Non menzione – Criteri di giudizio.

La concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinata unicamente alla valutazione positiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c. p., restando precluso ogni

altro diverso criterio di giudizio. Pertanto, è illegittimo il rifiuto del beneficio detto basato sulla considerazione che la pubblicità insita nella menzione della condanna può costituire un monito per l'imputato, sconsigliandolo in futuro dal commettere ulteriori reati

[Sez. V sent. 14 ottobre 2020 – 12 novembre 2020 n. 31833, Pres. Sabeone, Rel. Pistorelli.](#)

Non punibilità per particolare tenuità del fatto – Presenza di precedenti penali – Insussistenza di una causa ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.

La mera presenza di precedenti penali non giustifica *ex se* la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-*bis* c.p., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo qualora possa ritenersi che gli stessi siano sintomatici dell'abitudine del comportamento *sub iudice*.

[Sez. V sent. 13 luglio 2020 – 2 novembre 2020 n. 30434, Pres. De Gregorio, Rel. Sessa.](#)

Reato continuato – Applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche in presenza di reato continuato – Applicabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p. può essere dichiarata anche in presenza di più reati che sono legati dal vincolo della continuazione, purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine.

Il vincolo della continuazione non si identifica infatti con l'abitudine nel reato e può prescindere dalla medesimezza dell'indole dei reati commessi, che è solo uno dei parametri di riferimento per ricostruire l'unicità del disegno criminoso (ed è l'unico che secondo il disposto di cui all'art. 131-*bis*, co. 3, c.p. è di per sé ostativo all'applicazione di tale causa di non punibilità). Il limite applicativo dell'art. 131-*bis* c.p. opera solo in relazione a reati abituali ovvero espressione di una tendenza o inclinazione al crimine, sia essa giudizialmente accertata che desumibile dagli atti e a reati espressione della stessa indole o che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

L'istituto della continuazione non può parimenti escludere il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità perché la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, c.p. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato.

Sez. I, sent. 13 novembre 2020 – 30 ottobre 2020 n. 31998, Pres. Di Tomassi, Rel. Aliffi.

Sospensione condizionale della pena – Causa ostativa – Revoca *ope legis* – Poteri del giudice di cognizione e di esecuzione – Sussistenza.

Il giudice della cognizione del grado di appello può revocare di ufficio, ai sensi dell'art. 168 co. 3 c.p., la sospensione condizionale concessa con la sentenza appellata, rilevando la presenza della causa ostativa indicata dall'art. 164 co. 4 c.p., trattandosi di effetti di diritto sostanziale che si producono *ope legis* e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo *bis* dell'art. 674 c.p.p., dal giudice dell'esecuzione e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 17 settembre-12 novembre 2020, n. 31873, Pres. Mogini, Rel. Calvanese.

Abuso d'ufficio - Elemento soggettivo - Dolo intenzionale - Prova.

La prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie di cui all'articolo 323 c.p., prescinde dall'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, sempre che tale valutazione non discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento "non *jure*" dell'agente, ma risulti anche da elementi ulteriori concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto.

Sez. VI, sent. 6 ottobre-9 novembre 2020, n. 31236, Pres. Petruzzellis, Rel. De Amicis.

Calunnia - Ipotesi - Falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari - Integrazione del reato - Ragioni.

La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche quando preceda la negoziazione dei titoli, atteso che, sebbene la stessa non contenga una notizia di reato, preavverte l'autorità che la riceve su possibili reati commessi da chi verrà scoperto a detenerlo. La falsa denuncia costituisce, in tal caso, l'espedito per bloccare la circolazione del titolo e il denunziante è consapevole di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto, al quale ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girerà o lo porrà all'incasso, potrà essere perseguito d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce del reato di appropriazione di cosa smarrita.

Sez. V sent. 7 ottobre 2020 – 2 novembre 2020 n. 30445, Pres. Zaza, Rel. Belmonte.

Reato di falso – Esibizione del documento come originale o copia ad esso conforme – Irrilevanza della mera copia fotostatica priva dei requisiti di forma e di sostanza.

È necessario, affinché possa ritenersi integrato il reato di falso, che la copia si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme; in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile *ex artt.* 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che, mediante la copia, viene in realtà falsamente formato o attestato esistente. Tanto non si verifica nel caso in cui è chiaramente riconoscibile, trattandosi di un *fax*, che il documento trasmesso sia una mera copia fotostatica priva dei requisiti di forma e di sostanza capaci di farla sembrare un provvedimento originale o la copia conforme di esso.

Sez. II sent. 9 settembre 2020 – 5 novembre 2020 n. 30889 Pres. Rago, Rel. Pardo.

Riciclaggio – Attività di sostituzione di somme sottratte al pagamento delle imposte mediante delitti in materia di dichiarazione fraudolenta – Condotta posta in essere prima del termine di presentazione della dichiarazione – Insussistenza.

Il delitto di riciclaggio non è configurabile nelle attività di sostituzione di somme sottratte al pagamento delle imposte mediante delitti in materia di dichiarazione se il termine di presentazione della dichiarazione non è ancora decorso e la stessa non è stata ancora presentata (*Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste, in relazione alla condotta di riciclaggio contestata all'imputato che aveva provveduto a sostituire l'importo di numerosi assegni dati in pagamento al coimputato per la propria attività professionale, mai dichiarati da quest'ultimo a fini fiscali*).

C. Leggi speciali.

Sez. IV, sentenza 13 ottobre – 11 novembre 2020 n. 31555 – Pres. Fumu – Rel. Ranaldi.

Patrocinio a spese dello Stato - Soggetto detenuto - Reclamo avverso rigetto domanda ammissione al patrocinio dello Stato – Obbligo notifica ricorso ufficio finanziario – Effetti.

L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è validamente

adempito dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso.

Sez. V sent. 17 settembre 2020 – 12 novembre 2020 n. 31809, Pres. Sabeone, Rel. Francolini.

Reati fallimentari – Bancarotta semplice e bancarotta documentale fraudolenta – Elemento soggettivo – Differenze.

Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. In tema di bancarotta fraudolenta documentale *ex art. 216, comma primo, n. 2, l.f.*, il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, l.f..

La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice *ex art. 217, comma secondo, l.f.*, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, *ex art. 216, comma primo, n. 2), l.f.*, l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

Sez. III sent. 16 settembre 2020 – 9 novembre 2020 n. 31182, Pres. Di Nicola, Rel. Scarcella.

Reati urbanistici – Lottizzazione abusiva – Elemento psicologico.

Il reato di lottizzazione abusiva non si configura come una contravvenzione esclusivamente dolosa, atteso che potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le prescrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella forma negoziale che materiale, può essere commessa anche per colpa, che, peraltro, non equivale a responsabilità oggettiva e non può legittimare scorciatoie probatorie per attribuire comunque all'imputato le conseguenze penali del proprio agire.

La buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità

amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta.

Sez. III sent. 13 ottobre 2020 – 6 novembre 2020 n. 30930, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.

Stupefacenti – Ipotesi di cui all'art. 73/ V co. d.p.R. 309/90 – Possibilità di confiscare somme riconducibili ad altre e diverse cessioni – Esclusione.

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscano il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.

Sez. IV, sentenza 13 ottobre – 11 novembre 2020 n. 31556 – Pres. Fumu – Rel. Pezzella.

Stupefacenti – Sentenza di patteggiamento - Espulsione dello straniero condannato – Art. 86 Dpr. 309/90 – Effetti.

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in materia di stupefacenti dall'art. 86, c. 1 D.P.R. 309/90, non può essere disposta con la sentenza che applichi una pena detentiva non superiore al limite di due anni, posto che l'art. 445 c. 1 c.p.p. non consente l'applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240 c.p. (*La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha accolto il ricorso dell'imputato sul presupposto che il Giudice di merito aveva erroneamente disposto l'espulsione dell'imputato, quale cittadino straniero, a pena espiata, in violazione dell'art. 445 c. 1 c.p.p. affermando altresì - richiamando un altro precedente giurisprudenziale - che la previsione sostanziale di cui all'art. 86 D.P.R. 309/90 non può essere considerata norma speciale rispetto a quanto previsto dall'art. 445 c. 1 c.p.p.*).

D. Diritto processuale.

Sez. I, sent. 10 novembre 2020 – 30 ottobre 2020 n. 31346, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.

Appello – Appello avverso sentenza di condanna alla pena dell'ammenda – Previsione normativa di pene disgiunte – Rilevanza – Esclusione.

L'art. 593 c.p.p., nel testo vigente anche prima dell'ultima novella apportata dal d. lgs. n. 11 del 2018, stabilisce che non sono appellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, senza che possa rilevare che la fattispecie criminosa di riferimento sia caratterizzata da una previsione edittale con pena detentiva *disgiunta* o, a voler considerare il fatto di lieve entità come forma meramente circostanziale, da pena congiunta per l'ipotesi non attenuata (*nella vicenda sottoposta allo*

scrutinio della Corte, è stato richiamato il principio secondo il quale il limite della appellabilità di cui all'art. 593 co. 3 c.p.p. non opera in relazione a reati puniti con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda per i quali il giudice applichi erroneamente solo la pena dell'ammenda, posto che l'illegittima applicazione della pena non può precludere al condannato l'accesso ad un grado di giudizio).

Sez. I, sent. 6 novembre 2020 – 30 ottobre 2020 n. 31013, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.

Appello – Appello avverso sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato – Modalità di svolgimento della udienza in appello – Udienza pubblica in luogo della camera di consiglio – Violazione del diritto di difesa – Insussistenza.

Non è dubbio che, svoltosi il giudizio di primo grado nelle forme del giudizio abbreviato, il giudizio di appello si deve tenere in forma camerale secondo quanto previsto dall'art. 599 c.p.p. ma l'inosservanza del precetto normativo non incide, comprimendole, sulle facoltà e sulle garanzie della difesa, dal momento che il rito con udienza pubblica accorda tutela all'imputato in misura non inferiore rispetto al rito camerale (*la Corte ha precisato anche che, in assenza di concreti pregiudizi per la parte impugnante, non è stato possibile scorgere nella dedotta violazione di legge una nullità d'ordine generale e, pertanto, il vizio non è apparso deducibile come motivo di ricorso per cassazione*).

Sez. V sent. 14 settembre 2020 – 9 novembre 2020 n. 31269, Pres. Pezzullo, Rel. Tudino.

Appello – Assenza di impugnazione del pubblico ministero – Divieto per la corte d'appello di applicare una circostanza aggravante in precedenza esclusa.

In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica.

Sez. III sent. 15 settembre 2020 – 3 novembre 2020 n. 30621, Pres. Izzo, Rel. Cerroni.

Decreto penale di condanna - Mancata revoca - Conseguenze.

La mancata revoca del decreto penale di condanna non determina la nullità del giudizio conseguente all'opposizione al decreto, in quanto la revoca è un antecedente indefettibile, *ope legis*, del giudizio di opposizione, per la cui omissione non è prevista alcuna sanzione processuale

Sez. I, sent. 10 novembre 2020 – 30 ottobre 2020 n. 31388, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.

Decreto penale di condanna – Opposizione – Obiettiva incertezza sulla conoscenza del provvedimento da parte del destinatario – Restituzione del termine per impugnare – Sussistenza.

Qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna (*Ha precisato la Corte che, nel caso di specie, a prescindere dalla questione se la notifica del decreto penale di condanna dovesse essere fatta con le forme dell'art. 161 co. 4 c.p.p., valutando la presenza, nel domicilio dichiarato presso la residenza, di persona non convivente - o che convivente non si dichiarò - come indice della impossibilità di notifica con quella modalità, risultava, per produzione difensiva dell'interessata, che quel domicilio non corrispondeva più, a quel momento, alla effettiva residenza, con evidente violazione da parte del giudice dell'esecuzione della valutazione su quella situazione di fatto, per come emersa per mezzo delle allegazioni difensive, idonea a fondare il dubbio che l'interessata ebbe effettiva conoscenza del provvedimento notificato*).

Sez. I, sent. 13 novembre 2020 – 30 ottobre 2020 n. 31999, Pres. Di Tomassi, Rel. Aliffi.

Difensore – Mancata comparizione per ragioni di salute – Legittimità dell'impedimento – Imprevedibilità – Sussistenza.

L'impedimento a comparire del difensore dovuto a ragioni di salute, attestato da idonea documentazione, dà diritto al rinvio dell'udienza quando, in relazione alla patologia, impedisca la personale comparizione e sia giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere edotto della vicenda processuale. Ed allora, come il difensore impedito per ragioni di salute, anche quello impedito da uno stato gravidanza implicante rischi per la salute della madre o del nascituro, tenuto conto, in particolare, della prossimità della data del parto, non ha l'obbligo di nominare un sostituto sempreché la protrazione di questa sua particolare condizione o il suo aggravamento costituiscano eventi improvvisi e imprevedibili e sia in concreto possibile la nomina di un sostituto processuale in grado di assicurare all'assistito un'adeguata difesa (*La Corte ha rigettato il ricorso nel caso di specie perchè il difensore, peraltro nominato quando già la gravidanza era in corso, aveva avuto tutto il tempo necessario per scegliere un sostituto processuale ed il difensore designato al suo posto, a sua volta, aveva a sua disposizione un periodo congruo per preparare in modo adeguato la difesa del condannato considerati il tipo di causa in cui avrebbe dovuto prestare l'attività difensionale, oggettivamente priva di difficoltà*).

Sez. VI, sent. 28 ottobre-12 novembre 2020, n. 31882, Pres. Bricchetti, Rel. Giorgi.

Difensore - Rinuncia al mandato difensivo - Onere di garantire la difesa fino alla nuova nomina - Ipotesi nel giudizio di appello - Fattispecie.

La rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina; ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina. (*Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto correttamente eseguita la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in data 05/04/2019 al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. nonostante questi avesse rinunciato al mandato comunicando tale evento alla Corte in data 06/03/2019*).

Sez. VI, sent. 13 ottobre-4 novembre 2020, n. 30774, Pres. Fidelbo, Rel. Paternò.

Giudizio abbreviato - Appello - Impugnazione del rigetto della richiesta ex art. 168bis c.p. - Ammissibilità.

La celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova.

Sez. III sent. 15 settembre 2020 – 2 novembre 2020 n. 30301, Pres. Izzo, Rel. Cerroni.

Indagini preliminari – Istanza di restituzione – Rigetto – Opposizione – Procedura.

La decisione del giudice sull'opposizione proposta contro il decreto del pubblico ministero che abbia provveduto, nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate, deve essere assunta con la procedura di cui all'art. 127 c.p.p. Ne consegue che essa è viziata di nullità assoluta, se assunta *de plano*, in quanto attiene all'intervento dell'indagato, cui si estendono i diritti e le garanzie previsti per l'imputato.

Sez. I, sent. 12 novembre 2020 – 27 ottobre 2020 n. 31796, Pres. Tardio, Rel. Rocchi.

Misure cautelari personali – Arresto eseguito fuori dal caso di flagranza – Applicazione della custodia cautelare in carcere – Presupposti – Limiti interpretativi.

In tema di convalida dell'arresto per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza il giudice, ove ne ricorrano i presupposti e taluna delle esigenze cautelari, può disporre la misura della custodia cautelare in carcere solo se ritiene che, all'esito del giudizio, sarà irrogata una pena

detentiva superiore ai tre anni, atteso che la deroga ai limiti di pena di cui agli artt. 274 co. 1 lett. c) e 280 c.p.p., prevista dall'art. 391 co. 5 c.p.p., non può essere estesa anche al limite imposto dall'art. 275 co. 2 bis c.p.p., trattandosi di un'interpretazione analogica *in malam partem*.

Sez. III sent. 18 settembre 2020 – 4 novembre 2020 n. 30719, Pres. Andreatta, Rel. Gentili.

Misure cautelari personali - Istanza volta a far dichiarare gli effetti della misura – Momento per l'utile proposizione.

L'istanza che il soggetto in vincoli rivolge al giudice competente (gip o giudice del dibattimento, ove quest'ultimo sia già in corso) e volta a far dichiarare da questo la cessazione ad una certa data degli effetti della misura cautelare custodiale adottata a suo carico stante la scadenza del termine massimo di durata di essa, non deve essere necessariamente formulata dopo la scadenza di tale termine, laddove non si voglia, inammissibilmente, pretendere che il soggetto in questione maturi l'interesse alla predetto pronuncia solo dopo che il suo irrinunciabile diritto alla libertà personale sia stato già leso.

Sez. V sent. 13 ottobre 2020 – 11 novembre 2020 n. 31614, Pres. Vessichelli, Rel. Sessa.

Misure cautelari personali – Custodia cautelare in carcere – Insussistenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, co. 3, c.p.p. ove sia trascorso un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati – Importanza del ruolo rivestito nell'associazione di riferimento – Insufficienza del semplice richiamo all'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, c.p.p. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari. In mancanza di dati specifici sulla partecipazione del soggetto all'associazione di riferimento e soprattutto sul ruolo nella medesima rivestito, quale momento idoneo a qualificare lo spessore criminale e quindi a rappresentarne l'eventuale proiezione nel tempo, non è possibile desumere la persistenza della pericolosità sociale per il solo fatto che il clan continui ad operare e che non risultino segnali di allontanamento, se non di effettivo recesso, da esso. Inoltre, il semplice richiamo all'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., senza tener conto o quanto meno richiamarsi agli elementi concreti su cui lo stesso si poggia, non appare di per sé esaustivo, trattandosi di stabilire la sussistenza dei presupposti applicativi di misura cautelare, per di più rispetto a fatto la cui risalenza nel tempo impedisce di

affermare la pericolosità dell'indagato esclusivamente sulla base della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p..

Sez. V sent. 30 settembre 2020 – 11 novembre 2020 n. 31609, Pres. Vessichelli, Rel. Morosini.

Misure cautelari personali - Sostituzione della misura in atto con altra più grave in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte – Obbligo per il giudice di verificare la sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso – Carattere non sanzionatorio della sostituzione.

A differenza dell'art. 276, comma 1-ter c.p.p., che prevede come obbligatorio l'aggravamento della misura, salvo che il fatto sia di lieve entità, il primo comma dell'art. 276 c.p.p. rimette, invece, al potere discrezionale del giudice la sostituzione della misura in atto con altra più grave, quale che sia la prescrizione violata, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Presupposto della sostituzione o dell'aggravamento è la verifica, da parte del giudice, di una condotta di trasgressione che, in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso, non avendo la previsione dell'art. 276 c.p.p. carattere sanzionatorio.

Sez. VI, sent. 22 ottobre-3 novembre 2020, n. 30636, Pres. Petruzzellis, Rel. Aprile.

Notificazioni - Domicilio eletto presso il difensore - Rinuncia al mandato difensivo - Rifiuto del difensore di ricevere la notifica quale domiciliatario - Notifica eseguita ex art. 161, comma 4, c.p.p. - Ragioni - Fattispecie.

La rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla: sicché, anche in presenza di una contestuale revoca della propria domiciliazione da parte del difensore, le successive notifiche devono considerarsi validamente eseguite presso il domicilio eletto. Laddove, invece, la notificazione nel domicilio eletto risulti impossibile per il rifiuto del difensore, quale domiciliatario, di riceverla, la stessa deve essere eseguita, a norma del comma 4 dell'art. 161 c.p.p., mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore non in quanto precedente domiciliatario, bensì in quanto effettivo patrocinatore, in quel momento, dell'imputato. L'elezione di domicilio costituisce, infatti, dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto; di talché il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del dimorante comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione di domicilio inadeguata allo scopo e comportando l'applicazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p., per l'impossibilità della notifica che legittima il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o

d'ufficio. *(Nel caso di specie, la Suprema corte, alla luce dei principi sopra esposti, ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita nell'interesse dell'imputato presso il difensore quale domiciliatario che aveva rifiutato di ricevervi l'atto, in quanto al momento della effettuazione della notifica l'imputato era difeso da altro difensore, peraltro già presente nell'udienza preliminare nella quale quel decreto di citazione era stato emesso).*

Sez. IV, sentenza 13 ottobre – 11 novembre 2020 n. 31558 – Pres. Fumu - Rel. Ranaldi.

Patteggiamento - Confisca facoltativa - Art. 240 c.p. — Presupposti.

Anche in sede di patteggiamento la confisca facoltativa dei beni può essere disposta soltanto nei casi in cui il giudice non soltanto evidenzi la sussistenza di un rapporto di asservimento del bene rispetto al reato ma riscontri, motivatamente, anche la circostanza che il reo, secondo l'*id quod plerumque accidit*, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati *(La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha accolto il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di patteggiamento - emessa in relazione al reato di cui all'art. 73 c. V D.P.R. 309/90 - che aveva disposto anche la confisca di due telefoni cellulari e delle relative schede SIM sul presupposto che il provvedimento impugnato aveva offerto una generica motivazione in ordine ai presupposti della misura di sicurezza patrimoniale emessa).*

Sez. II sent. 6 luglio 2020 – 25 settembre 2020 n. 26766 Pres. Rago, Rel. Pellegrino.

Prova – Registrazione di conversazioni da parte della vittima di condotte estorsive o usurarie – Iniziativa esclusiva del privato con l'utilizzo di propri mezzi di registrazione – Utilizzabilità come prova documentale, anche nel caso in cui la trascrizione sia stata effettuata dalle forze dell'ordine.

La registrazione di conversazioni da parte del privato vittima di condotte estorsive o usurarie con il soggetto autore di comportamenti violenti e/o minacciosi, effettuata su iniziativa esclusiva, in quanto né sollecitata né in altro modo suggerita dagli inquirenti, dello stesso privato e con l'utilizzo di mezzi propri, anche qualora - ai fini dell'ascolto e della verifica dei contenuti minatori per possibili successive iniziative di carattere processuale - venga immediatamente girata alle forze dell'ordine già in tal senso previamente allertate dell'iniziativa ed indipendentemente dalle modalità dell'ascolto (in diretta o in differita), non presuppone né implica lo svolgimento di alcun atto di indagine da parte delle stesse forze dell'ordine: in tal caso la registrazione effettuata, anche se veicolata attraverso la successiva trascrizione dei contenuti da parte delle stesse forze dell'ordine, rappresenta una semplice trasposizione del contenuto del supporto magnetico e costituisce una mera forma di memorizzazione fonica di un fatto storico utilizzabile quale prova documentale *(Nella fattispecie la persona offesa, avendo ricevuto una telefonata dal contenuto estorsivo, la girò ai Carabinieri per farla sentire a costoro, che la registrarono. La Corte, dopo aver analizzato*

la giurisprudenza europea ed interna in merito alla utilizzabilità delle registrazioni delle conversazioni tra privati effettuate d'intesa con la polizia giudiziaria, ha ritenuto che nel caso di specie la registrazione effettuata dai Carabinieri dovesse essere considerata non già come attività di indagine ma come una mera forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile pertanto quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 9 novembre 2020 – 5 novembre 2020 n. 31221, Pres. Santalucia, Rel. Liuni.

Sorveglianza – Permesso premio – Collaborazione – Ravvedimento – Nozione.

Il ravvedimento - senz'altro distinto e non ricavabile dalla mera collaborazione con la giustizia - è un presupposto che afferisce alla sfera intimistica del condannato, da collegarsi ad un concetto di riscatto morale del singolo nonché ad una valutazione globale della personalità del condannato stesso attraverso un giudizio che consideri ogni manifestazione di condotta idonea ad assumere valore sintomatico.

Sez. I, sent. 9 novembre 2020 – 5 novembre 2020 n. 31222, Pres. Santalucia, Rel. Liuni.

Sorveglianza – Permesso premio – *Ratio* – Finalità - Presupposti.

L'istituto del permesso premio si caratterizza per la portata più ampia che presenta rispetto al permesso di "necessità" e tende a una più duttile caratterizzazione dell'esecuzione della pena detentiva, attraverso la valorizzazione del suo significato premiale e del particolare tipo di esperienza che lo contraddistingue, che risultano parte integrante del programma di trattamento (art. 30 *ter* co. 3 l. 26 luglio 1975 n. 354), affiancandosi alla funzione premiale in senso proprio di altra valenza schiettamente special-preventiva (Corte. cost. 95/227 e 95/504), funzioni che tendono sinergicamente alla finalità rieducativa, cui l'istituto non risulta affatto estraneo considerando che, ai fini della concessione del permesso premio, il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale (che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto), il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (*Nel caso di specie, la Corte, richiamando alcuni precedenti, ha chiarito che, con specifico riguardo al requisito dell'assenza di pericolosità sociale, tale verifica richiede maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante).*

F. Misure di prevenzione.

Sez. V sent. 8 ottobre 2020 – 5 novembre 2020 n. 30916, Pres. Palla, Rel. De Marzo.

Confisca - Inefficacia della confisca disposta in primo grado – Rilevanza del deposito del provvedimento giurisdizionale quale riferimento finale del termine fissato dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011.

Il termine di un anno e sei mesi - previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e decorrente dalla data di deposito dell'atto di impugnazione - entro il quale la corte di appello deve definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato, dal momento che, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza solo con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo.

Sez. I, sent. 9 novembre 2020 – 5 novembre 2020 n. 31208, Pres. Santalucia, Rel. Magi.

Misure di sicurezza – Durata della misura – Applicazione delle diminuzioni o degli aumenti legati ad elementi circostanziali – Necessità.

Il rapporto tra fatto commesso e pena prevista dalla legge ha orientato la giurisprudenza di legittimità a ritenere necessario il compiuto apprezzamento del fatto, inteso sia nella sua dimensione effettuale che in quella giuridica, con considerazione di elementi essenziali ed elementi accidentali. Solo tramite una ricostruzione di tal genere risulta, infatti, possibile determinare legalmente la durata minima della misura di sicurezza in quella di anni dieci (in rapporto al fatto punito con l'ergastolo) o in quella di anni cinque (fatto comportante pena non inferiore nel minimo ad anni dieci); in una simile operazione di raffronto, non va tenuto conto della riduzione di pena prevista per la eventuale scelta del rito speciale ma, al contempo, va ribadito che, dovendosi adeguare la misura di sicurezza al grado concreto di pericolosità, il giudice del merito è tenuto a valutare la ricorrenza di circostanze aggravanti e attenuanti, realizzando - a tali fini - il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p. Tale insegnamento va ribadito anche in riferimento alla valutazione di ricorrenza o no delle circostanze attenuanti generiche, non potendosi ritenere tale tipologia di elementi accidentali - prevista dalla legge - esclusa dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere a fini determinativi della durata minima della misura di sicurezza.

G. Responsabilità da reato degli enti.